

ANALISI

# Voucher domestici contro il sommerso

di **Michele Tiraboschi**

**P**rocede a tappe forzate la messa a regime del lavoro occasionale di tipo accessorio e, cioè, del sistema dei "buoni lavoro" della legge Biagi. Sul versante legislativo è in via di approvazione, nella legge di conversione del pacchetto incentivi, un sostanzioso ampliamento del campo di applicazione soggettivo. L'estensione più significativa riguarda giovani studenti (per attività rese il sabato e la domenica in tutti i settori produttivi), pensionati (che possono operare in tutti i settori produttivi), casalinghe (per i lavori stagionali in agricoltura) e percettori di ammortizzatori sociali (in via sperimentale, per il 2009, entro un tetto di 3.000 euro). Sul versante della prassi amministrativa, dopo la messa a regime in agricoltura e nel commercio, sono stati forniti chiarimenti per l'utilizzo dei voucher anche nel lavoro domestico (si veda la circolare Inps sul Sole 24 Ore del 25 marzo).

Occorre ricordare, in proposito, che il testo originario della legge Biagi parlava di «piccoli lavori domestici a carattere straordinario», compresa «la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap». Con il Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, il quadro è stato drasticamente semplificato e il ricorso ai buoni lavoro è ammesso per lo svolgimento di "lavori domestici" senza ulteriore delimitazione. La circolare Inps ricorda, tuttavia, che deve pur sempre trattarsi di prestazioni occasionali e di tipo accessorio il che impone, in primo luogo, di escluderne l'utilizzo in forma mediata e strutturata, tramite datori di lavoro imprenditori o che comunque operano con fini di lucro - che inviano proprio personale per svolgere lavori in ambito domestico. Il ri-

corso ai buoni per prestazioni di lavoro domestico è riservato a collaborazioni attivate direttamente con le famiglie.

In base all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 276/2003 per prestazioni occasionali di tipo accessorio si devono intendere quelle «attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare». Ciò significa che, coerentemente alla finalità di emersione del lavoro nero, il ricorso ai voucher per prestazioni in ambiente domestico (compresi i servizi di cura e assistenza alla persona) è ammesso solo per attività di natura temporanea e complementare. Attività per l'appunto "accessorie" e che, in quanto tali, non sono fisiologicamente riconducibili, per la durata o il carattere discontinuo della prestazione, a un contratto di lavoro strutturato secondo le discipline di legge e contratto collettivo (legge 339/1958 e Ccnl del 16 febbraio 2007). L'impostazione definitiva accolta dall'Inps non è particolarmente netta e tanto meno *tranchante*. E ciò appare condivisibile in coerenza con l'obiettivo di avviare una prima sperimentazione volta all'emersione del lavoro nero e non certo alla destrutturazione delle forme di lavoro standard in un settore delicato come quello del lavoro domestico. Resta in ogni caso inteso che è lo stesso legislatore ad aver indicato in modo inequivocabile il concetto di occasionalità, avvalendosi non di dubbie e sempre opinabili formule definitive, ma parametrandolo al tetto dei 5.000 euro annui. Il che consente di individuare con sufficiente approssimazione cosa debba intendersi per prestazione accessoria e complementare.

È RIPRODUZIONE RISERVATA

